

**STUDIO LEGALE**

**AVV. Vania Cirese**

**Avv. Andrea Maresca**

**AVV. WALTER MICELI**

**AVV. FABIO GANCI**


00196 Roma Via Fracassini, 4

Tel. 06.32.35.710 Fax 06.32656162

Email: info@studiocirese.com

studiocirese@epec.it

**ORIGINALE**



**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

Istante la Prof.ssa CARUSO GERARDA, nata ad Ariano Irpino (AV) il 16.10.1971, cf CRSGRD71R56A399E, residente in Roma alla Via della Baleniere 62, rappresentata e difesa per procura a margine del presente ricorso dagli Avv.ti Andrea Maresca, cf MRS NDR 73D07 H501S, andreamaresca@ordincavvocatiroma.org, Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, Vania Cirese, C.F. CRS VMR 55B43 G482R, PEC studiocirese@epec.it, fax 06.32656162, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Fracassini 4 presso e nello studio dell'Avv. Vania Cirese

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni fase anche stragiudiziale e relativi giudizi di opposizione, stato e grado, gli Avv.ti Andrea Maresca, Vania Cirese, Fabio Ganci e Walter Miceli, ai quali conferisco ogni più ampia facoltà di legge ed i poteri previsti ex art.84 c.p.c., compresi quelli d'incassare, di pignorare, di conciliare, di transigere, di fare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, di nominare procuratori *extra districtum*, di sostituire, intervenire in altri giudizi, chiamare i terzi anche garanti in giudizio, procedere agli atti esecutivi, riscuotere e ritirare somme e ritirate titoli. Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della L. n.675/96. Eleggo domicilio presso e nel di lui studio sito in Roma, Via Cesare Fracassini n. 4, 00196 - Roma. *AVV. VANIA CIRESE*

*[Signature]*  
- RICORRENTE

**CONTRO**

- IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DI ROMA, in persona del Dirigente *pro tempore*;

- RESISTENTI

### E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011/14, dell'Ambito Territoriale Provinciale di **ROMA**, relativamente alle medesime seguenti classi concorsuali di abilitazione SSIS della ricorrente: **(AD03 e A019)** in possesso di abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento diversi da quelli per la quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4) della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007, ovvero sia di tutti i docenti iscritti nelle suddette graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di **ROMA**, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011/14, in possesso di abilitazioni diverse da quelle conseguite a seguito di corsi SSIS o assimilati (Laurea in Scienze della Formazione, Didattica della Musica o Cobaslid).


- POTENZIALI RESISTENTI

### PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ

#### CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, allegata (n. 2) al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e al D.M. 44 del 12 maggio 2011, nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che "Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella

per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A. 4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6”;



- delle **graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo** pubblicate dall'Ambito Territoriale di **ROMA**, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011/14, nelle parti in cui le suddette graduatorie - in relazione alle medesime seguenti classi concorsuali di abilitazione SSIS dei ricorrenti: **AD03767A019** - applicando la suddetta disposizione ministeriale **attribuiscono il punteggio aggiuntivo di 6 punti alle abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento diversi da quelli conseguiti a seguito di corsi SSIS o assimilati (Laurea in Scienze della Formazione, Didattica della Musica o Cobaslid)**

#### PER LA CONDANNA

- nei confronti dell'amministrazione resistente a **correggere le graduatorie ad esaurimento** del personale docente ed educativo pubblicate dall'Ambito Territoriale di **ROMA**, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011/14 in relazione alle seguenti medesime seguenti classi concorsuali di abilitazione SSIS della ricorrente: **AD03767A019**, **decurtando ai docenti possessori di abilitazioni diverse da quelle per le quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto A. 4), il punteggio aggiuntivo di sei punti illegittimamente attribuito ai sensi del punto A. 5) della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie a esaurimento del personale docente e educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. n. 42/09, ovvero - quale atto di ottemperanza equivalente - attribuendo ai ricorrenti, in possesso di**

abilitazioni per le quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto A. 4, un  
**ulteriore bonus differenziale di punti sei.**

### FATTO



La ricorrente è docente precaria insegnante di sostegno nella materia artistica (AD03) assunta con contratto a tempo determinato dal 06.09.2013 al 30.06.2014 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Paolo Baffi" sito in Fiumicino (RM) alla Via L. Bezzi.

E' titolare di n° 2 **abilitazioni** didattiche conseguite superando l'esame finale della **Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario** (di seguito denominata **S.S.I.S**) ed è iscritta nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 401 del D.Lgs. n.297/1994 con il punteggio previsto dalla **tabella di valutazione allegata (n. 2) al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e al D.M. 44 del 12 maggio 2011** (trenta punti, oltre al punteggio di abilitazione e di servizio).

Più precisamente la ricorrente ha le seguenti abilitazioni con i relativi punteggi:

- CARUSO GERARDA, nata ad Ariano Irpino (AV) il 16.10.1971, abilitata all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche (classe concorsuale A019) conseguita in data ~~04.06.2008~~ presso l'Università degli Studi del Sannio nonché abilitata all'insegnamento dell'attività didattica di sostegno (classe AD03) conseguita in data ~~25.06.2008~~ presso l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli.
- L'interesse ad agire della ricorrente scaturisce dalla **contestazione del punteggio aggiuntivo** riconosciuto dal **punto A.5 della tabella di valutazione dei titoli ut supra** ai **possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite a seguito di**

**corsi SSIS o assimilati** (Laurea in Scienze della formazione, Didattica della musica o COBASLID).

L'attribuzione di tale punteggio aggiuntivo è, invero, chiaramente lesiva degli interessi di cui è portatrice l'odierna ricorrente e riveste evidenti profili d'illegittimità.

Per una migliore comprensione delle ragioni, che saranno esposte in diritto, di illegittimità dei provvedimenti oggi contestati, occorre, peraltro, procedere ad una breve **ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di valutazione dei titoli abilitativi all'insegnamento** e di attribuzione dei relativi punteggi aggiuntivi.

Sul punto merita innanzitutto rilevare come l'**art. 4 della Legge 341 del 1990** abbia istituito specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi (in sigla **S.S.I.S.**), le quali provvedono alla formazione dei docenti delle scuole secondarie e rilasciano un diploma che ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento.

Con **D.M. del 24 novembre 1998** (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999 n. 131) sono state adottate misure per incoraggiare la frequenza delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

**L'art. 3 del D.M. del 24 novembre 1998 ha attribuito alle abilitazioni SSIS un punteggio premiale e aggiuntivo** rispetto a quello che spetta per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle scuole di specializzazione.

Il massimo del valore aggiunto alle abilitazioni SSIS è stato, infine, riconosciuto dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, di conversione con modificazioni del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240.

L'art. 1, comma 6-ter, della legge 306 del 2000, ha enunciato il principio in forza del quale "l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma sesto, della legge 3 maggio 1999 n. 134".

La disposizione ha completato la disciplina delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attribuendo copertura legislativa al punteggio aggiuntivo SSIS.

Ed infatti, l'art. 1, comma 6-ter, della legge 306 del 2000, ha demandato a un decreto dei Ministeri della (allora) Pubblica Istruzione di stabilire, tra l'altro, i criteri e le modalità di ammissione alla scuola di specializzazione, le caratteristiche dell'esame finale del corso e, con specifico riferimento alla questione oggetto del presente ricorso, "il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale... ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti...in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 24. 11. 1998".

Con successivo Decreto Interministeriale 4 giugno 2001 n. 268 (pubblicato su G.U. 6 luglio 2001 n. 155), pertanto, è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 6 - ter, della legge 306 del 2000, con il quale è stato riconosciuto agli insegnanti SSIS un punteggio aggiuntivo "pari a trenta punti".

Da ultimo, l'art. 1, comma 608, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha delegificato<sup>1</sup> la tabella di valutazione dei titoli, precedentemente allegata al

<sup>1</sup> La delegificazione della Tabella di Valutazione dei Titoli, richiesta dai sindacati rappresentativi allo scopo di poterne concertare le modifiche direttamente con il Ministero senza l'intermediazione parlamentare, ha prodotto l'effetto

decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, prevedendone la ridefinizione con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 27/2007, pertanto, è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli del personale docente e educativo per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti.

La tabella, già inserita come allegato A/1 al D.M. n. 15/07 ed ora allegata (n. 2) al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e al D.M. 44 del 12 maggio 2011, oltre al punteggio per il superamento di concorsi ed esami abilitanti, ha riconosciuto **trenta punti per l'abilitazione** conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) a seguito di corsi di durata biennale e sei punti per le altre abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento comunque posseduti e riconosciuti validi per l'ammissione.

Avverso tale provvedimento, l'associazione ANIEF e numerosi docenti hanno proposto al TAR Lazio il ricorso R.G. n. 4630/07.

Il Tar Lazio - Sede di Roma -, con **SENTENZA N. 12417/2009 del 03/12/2009**, premettendo che "[...] *l'assenza di basi normative per riconoscere un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi SSIS determina l'illegittimità di tutte quelle disposizioni - anche di tipo regolamentare come quella impugnata - che sono volte all'estensione di detto punteggio [...]*" ha disposto l'annullamento della tabella di valutazione **nella parte specificamente impugnata** limitatamente alle parti in cui questa riconosce il punteggio aggiuntivo *de quo* ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le SSIS.

---

collaterale di consentirne l'impugnabilità, quale atto di rango non legislativo, innanzi al TAR del Lazio, con conseguenti plurime pronunce di annullamento da parte della Giustizia Amministrativa.

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,  
NON HA PROPOSTO APPELLO IN CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA  
SOPRACITATA SENTENZA N. 12417/2009 CHE, DI CONSEGUENZA, HA  
ACQUISITO L'AUTORITÀ DEL GIUDICATO.

\*\*\*

La sentenza del TAR Lazio n. 12417/2009, peraltro, riflette un **GRANITICO E COSTANTE ORIENTAMENTO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA** che, con ben **SETTE SENTENZE DEL TAR LAZIO, SEZ. III BIS**, (n. 4731/2002, n. 7121/2002, n. 6339/2003, nn. 33992/10, 33881/10 e 33878/10) e con **TRE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI**, (n. 7460 del 2002 e nn. 495 e 8499 del 2003 relativamente all'attribuzione di un *bonus* di 18 punti agli abilitati non SSIS), richiamate in **quattro recentissime ordinanze del supremo consesso della Giustizia Amministrativa** (nn. 4711/11, 4712/11, 56/2012 e 57/2012), ha reiteratamente rilevato la mancanza di "[...] basi normative e logiche per riconoscere la legittimità di un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi rilasciati dalle S.S.I.S., riguardo l'acquisizione dei quali non sono evidenziabili le esigenze compensative che giustificano il particolare trattamento riconosciuto ai diplomati SSIS dal combinato disposto degli artt. 3 D.M. 24 novembre 1998, 1, comma 6 - ter della L. 306/2000 e 8 del D.M. 268/2001 [...]"(cfr. Sentenze del Tar Lazio N. 6339/03 e N. 12417/09<sup>2</sup>).

\*\*\*

<sup>2</sup> Nel merito, muovendo dal quadro normativo che disciplina le graduatorie provinciali permanenti per l'immissione in ruolo del personale insegnante precario, le citate sentenze della Giustizia Amministrativa hanno osservato che l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi rilasciati dalle S.S.I.S. è priva di basi normative e logiche, a differenza del bonus aggiuntivo di 30 punti attribuito dall'art. 8 del D.M. 4 giugno 368, ai diplomati presso le S.S.I.S., ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, che trae legittimazione dall'art. I, comma 6 ter, aggiunto al D.L. 28 agosto 2000 n. 240 dalla legge di conversione n. 306/2000, il quale rimanda alla regolamentazione ministeriale, tra gli altri elementi, la determinazione del punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale dei corsi abilitanti organizzati dalle predette Scuole.



L'amministrazione resistente, tuttavia, ignorando la sentenza n. 12417/2009 del Tar Lazio, ha approvato le graduatorie oggi impugnate attribuendo il *bonus premiale* di punti 6 alle abilitazioni diverse da quella conseguita presso le SSIS.

Con il presente ricorso, pertanto, la ricorrente, iscritta nelle graduatorie permanenti con il punteggio previsto dalla tabella di valutazione allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (trenta punti, oltre al punteggio di abilitazione), impugna le graduatorie sopra epigrafate limitatamente alla parte in cui le stesse riconoscono un punteggio aggiuntivo (pari a sei punti) ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le S.S.I.S.

L'attribuzione di tale punteggio, di fatto, svilisce il meccanismo premiale previsto dalla legge per le abilitazioni conseguite a seguito di corsi SSIS e, in quanto tale, è palesemente illegittima per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**I. VIOLAZIONE DELLA SENTENZA N. 12417/09 E CONSEGUENTE NULLITÀ EX ART. 21 SEPTIES, COMMA 1, DELLA L. N. 241/1990 DEL PUNTO A.5 DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, ALLEGATA (N. 2) AL D.M. N. 42 DELL'8 APRILE 2009.**

La tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, allegata (n. 2) al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che *"Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A. 4,*

in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6", è nulla ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990 per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12417/2009 del 03/12/2009.

Ma vi è di più.

Poiché non v'è dubbio, come insegna la pacifica Giurisprudenza sul punto, che l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes<sup>3</sup> (cfr., fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008 n. 1278 e 4 settembre 2002 n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St., sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977), le graduatorie provinciali ad esaurimento emesse in conformità di un atto dichiarato illegittimo, sono in via derivata afflitte dai medesimi vizi di illegittimità da cui era affetto l'atto presupposto, che di seguito si riassumono:

- II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 6 -TER - L. 306 DEL 2000;
- III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.M. 24 NOVEMBRE 1998;
- IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 D.I.M. 4 GIUGNO 2001, N. 268;
- V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 333/2001 E DELL'ART. 4, COMMA 3, DEL D.M. n. 123/2000;
- VI. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ILLOGICITÀ MANIFESTA.

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui attribuiscono, per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento diversi da quelli SSIS, un

<sup>3</sup> L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

punteggio aggiuntivo pari a punti 6, così equiparando di fatto tali titoli abilitativi al diploma SSIS.

E invero, con la suddetta disposizione, si è voluto di fatto **annullare il valore aggiunto che la legge aveva riconosciuto all'abilitazione SSIS, rispetto agli altri titoli abilitativi all'insegnamento.**

Infatti il **bonus di 30 punti** attribuito ai diplomati SSIS in forza del combinato disposto dell'art. 6, comma 1 - ter L. 306/2000, dell'art. 3 D.M. 24 novembre 1998, nonché da ultimo dell'art. 8 D.L.M. 4 giugno 2001, n. 268, è stato articolato, ai sensi del punto A.4 della tabella di valutazione sopra citata, in:

- **24 punti per il biennio di durata legale corso**, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione (ossia al punteggio di servizio che gli abilitati SSIS avrebbero potuto conseguire in **due anni di insegnamento** e che, ai sensi del punto B.3, lettera C della tabella di valutazione, non è valutabile se prestato durante il periodo di durata legale dei corsi SISS e assimilati);
- **6 punti di punteggio aggiuntivo "premiare"** per il titolo abilitante.

In altre parole, bonus premiare per gli specializzati SSIS - **al netto della mera compensazione dei 24 punti di servizio specifico non valutabile durante il biennio di durata legale corso**, equiparato dalla stessa tabella di valutazione dei titoli al punteggio di servizio per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione - si concretizza proprio nel **marginale di 6 punti** attribuito al titolo abilitante conseguito in esito alla frequenza al corso SSIS e al superamento del relativo esame.

Tale circostanza risulta di tutta evidenza sol che si consideri che gli altri **24 punti**, attribuiti dalla legge per la frequentazione del biennio di corso SSIS,

equivalgono pienamente al punteggio che ogni insegnante, che abbia svolto l'attività di insegnamento, può conseguire in un biennio.

Con la disposizione odiernamente impugnata, pertanto, si è annullato ogni bonus a vantaggio dei diplomati SSIS attribuendo a ogni abilitazione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo conseguita, il punteggio di 6 punti.

Ora, non è chi non veda l'assoluta illegittimità e irragionevolezza di una simile previsione regolamentare, la quale si pone in evidente contrasto con la ratio sottesa all'art. 1, comma 6 - ter L. 306/2000.

Tale norma, invero, ha offerto una copertura legislativa all'attribuzione, successivamente disposta con il D.I.M. 4 giugno 2001 n. 268, del punteggio di TRENTA PUNTI a favore degli specializzati SSIS e, cosa ancor più rilevante, al conseguente riconoscimento di un valore aggiunto all'abilitazione SSIS rispetto alle altre abilitazioni all'insegnamento.

La norma *de qua* statuisce, infatti, che "Con il medesimo decreto (ministeriale da emanarsi successivamente) vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso, per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998".

Con il richiamo all'articolo 3 del D.M. 24 novembre 1998 il legislatore ha chiaramente inteso stigmatizzare ed elevare al rango di disposizione legislativa il principio, contenuto nel citato D.M. 24 novembre 1998, in forza del quale *"Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola*

secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario".

\*\*\*

Sul punto merita richiamarsi l'orientamento espresso dal TAR del Lazio secondo il quale "**l'art. 1, comma 6 - ter, della legge 306 del 2000** fissa il criterio che la misura del punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti **sia "in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1988"**. Pertanto, il decreto interministeriale di attuazione dovrà prevedere "un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti [...].

È bene che sia opportunamente rilevato che **anche questo criterio ottiene copertura legislativa**" (CFR. T.A.R. LAZIO, SEZ. III BIS, 13 AGOSTO 2002, N. 7121 e CONS. STATO, SEZ. VI, N. 7460/2002).

In senso analogo si è espresso anche il massimo Consesso della Giustizia Amministrativa affermando che **l'art. 3 del Decreto Ministeriale 24 novembre 1998** "[...] ha perso la sua natura di fonte secondaria (di pari grado rispetto al decreto ministeriale contemplato dal citato art. 2 del D.L. n. 255 del 2001), per effetto del rinvio operato dall'art. 1, comma 6 ter, del D.L. n. 240 del 2000, aggiunto dalla legge di conversione n. 306 del 2000. In altri termini, in forza del citato rinvio, è assunto a livello di **previsione primaria di massima per la determinazione del punteggio da attribuirsi ai diplomati S.S.I.S., nelle**

graduatorie permanenti delle quali si tratta, il **criterio** desunto dalla citata disposizione, in base alla quale, testualmente "nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un **punteggio aggiuntivo** rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario". [...] Da quanto sopra deve necessariamente rinvenirsi l'esistenza di un **limite nel potere conferito, dalla fonte primaria, all'Autorità di vertice della istruzione pubblica, nella potestà di incidere sui punteggi attribuibili alle differenti categorie di titoli [...]**" (CFR. CONS. STATO, SEZ. VI, N. 8499/2003).

\*\*\*

La sopra citata sentenza del Consiglio di Stato, in effetti, si è già espressamente pronunciata sulla questione oggi sottoposta alla cognizione di codesto Ecc.mo Tribunale, confermando la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, n. 6339 del 17 luglio 2003 che, appunto, aveva dichiarato del tutto illegittimo il punteggio aggiuntivo riconosciuto [dalla tabella per la valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'allegato A/1 del decreto 12 febbraio 2002 n. 11 del Ministro dell'istruzione, dell'Università] ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le S.S.I.S.

\*\*\*

Ma v'è di più.

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati *in parte qua* è resa ancor più palese in ragione dell'**assoluta irragionevolezza e illogicità dell'attribuzione**, prevista al

punto A. 5) della tabella allegata al D.M. 42/2009, in favore delle abilitazioni diverse dal diploma SSIS, di un **punteggio analogo (6 punti) a quello riconosciuto a tale ultimo titolo abilitativo.**

E invero, tale previsione, oltre a porsi in contrasto, come sopra affermato, con disposizioni di rango legislativo, è palesemente viziata da eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità manifesta in quanto determina **un'irragionevole equiparazione tra titoli abilitativi assolutamente diversi e non equiparabili tra loro.**

Al riguardo giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi in merito al punteggio SSIS, in forza del quale **"il punteggio fisso aggiuntivo, nella misura determinata dall'art. 8 del decreto 268 del 2001, risulta pienamente coerente (quindi: ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato) con l'intero sistema dei punteggi con i quali vengono valutati i titoli".** (CFR. T.A.R. LAZIO, SEZ. III BIS, 13 AGOSTO 2002, N. 7121).

Tale punteggio, pertanto, **"costituisce il doveroso riconoscimento dell'impegno dedicato alla formazione e all'elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS"** (CFR. CONS. STATO, SEZ. VI, N. 7460/2002).

Non è chi non veda, allora, l'assoluta irragionevolezza della tabella odiernamente impugnata e delle pedissequae graduatorie nella parte in cui non tengono in alcun conto il diverso livello di formazione professionale assicurato dal conseguimento del diploma SSIS rispetto a quello corrispondente agli altri titoli abilitativi e, annulla, invece di confermarlo, il punteggio aggiuntivo già riconosciuto agli insegnanti SSIS dall'art. 8 D.M. 268/2001 rispetto a tutti gli altri insegnanti.

Questi ultimi non possono essere genericamente equiparati, quanto a punteggio, ad un titolo che, come il **diploma SSIS**, assicura l'acquisizione di un livello di formazione professionale superiore rispetto a quello derivante dal conseguimento di un qualsiasi altro titolo di abilitazione all'insegnamento.

Sul punto giova ricordare l'orientamento espresso dal Tar del Lazio, secondo cui *"l'istituzione e la valorizzazione (nei termini anche in questo ricorso oggetto di contestazione) dei corsi SSIS, si inserisce nella chiara tendenza assunta, dall'ordinamento giuridico nazionale, per rispondere ad esigenze "comunitarie", di una generale riqualificazione delle professioni e dell'esercizio delle più elevate attività intellettuali ed artistiche in genere, "che presuppongono elevate conoscenze dottrinali e tecniche messe, a fine di lucro, a disposizione di chi, per un proprio scopo, intende avvalersene, generalmente attraverso un contratto di locazione d'opera o anche un rapporto di impiego"* (cfr. TAR Lazio, sentenza citata, n. 4731/2002).

Si tratta di un sistema che affida l'espletamento di attività professionali, private e (ora) pubbliche, a soggetti che abbiano acquisito, attraverso idonei corsi di formazione, una preparazione di base altamente specializzata, in aggiunta a quella generale fornita dagli studi di livello universitario.

**Il particolare apprezzamento che viene riconosciuto al titolo conseguito attraverso l'esame di Stato che si sostiene al termine di un corso svolto presso le scuole di specializzazione è fatto ineludibile per rispondere alle esigenze poste dalla normativa comunitaria.**

**È questa, infatti, a imporre che all'esercizio delle professioni si pervenga con una preparazione a livello universitario o anche superiore per**



consentire che esse siano praticate liberamente e con reciprocità in tutto il territorio europeo" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III bis, 13 aprile 2006, n. 9255).

In linea con le pregresse considerazioni, l'attribuzione di un *bonus* di punteggio al diploma SSIS rispetto agli altri titoli abilitativi non soltanto non determina alcuna disparità di trattamento, ai fini dell'accesso al posto di lavoro, tra abilitati SSIS e insegnanti in possesso di altri titoli abilitativi, dal momento che ***"le posizioni delle due categorie di docenti sono (...) oggettivamente differenziate e pertanto non è possibile predicare per esse una necessaria parità di trattamento, con attribuzione di un medesimo punteggio al diverso titolo di ammissione nelle graduatorie permanenti per ciascuna di esse previsto"***, ma, al contrario, con la disposizione odiernamente impugnata viene di fatto a determinarsi una ***irragionevole e illegittima equiparazione di titoli palesemente diversi e meritevoli, in quanto tali, di un trattamento giuridico diverso.***

\*\*\*

D'altra parte, diversamente opinando, si vanificherebbe del tutto la *ratio* sottesa alle norme su citate attributive di un particolare punteggio ai docenti SSIS, con le quali il legislatore nazionale, sul modello di quello comunitario, ha inteso ***"riconoscere alla attività formativa, proprio per l'esclusività, la gravosità e la serietà dell'impegno richiesto ai partecipanti ai corsi di specializzazione, una "adeguata remunerazione" e, al titolo conseguito, un autonomo punteggio aggiuntivo (per il solo fatto della specializzazione) da spendere nelle procedure concorsuali"*** (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 13 agosto 2002 n. 7121; nello stesso senso si veda anche Cons. Stato., sez. VI, 31 gennaio 2003 n. 495).

In tal senso, si ponga mente all'**elevato monte - ore delle lezioni (1200 ore**, art. 2, comma sesto, decreto ministeriale 26 maggio 1998), alla **preparazione e partecipazione alle prove di valutazione da superare durante il corso**, che attribuiscono il punteggio previsto dall'art. 5 del decreto 268 del 2001; alle **intense attività di tirocinio e di laboratorio didattico** svolte nel biennio di formazione (art. 4 del citato decreto 268 del 2001), alle **esperienze, da acquisire presso istituzioni scolastiche** (art. 1, lett. f, del decreto ministeriale 26 maggio 1998), agli **adempimenti dei corsisti in relazione all'impegno didattico complessivo** sulla base delle disposizioni attuative del decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 in materia di **frequenza a tempo pieno** e a tempo parziale nei corsi universitari (art. 2, comma sesto, del decreto ministeriale 26 maggio 1998), tutte condizioni che, a fronte di un impegno particolarmente gravoso per gli specializzandi, garantiscono l'acquisizione da parte di questi ultimi di un **elevato grado di formazione professionale, che non può non trovare riconoscimento nel diverso punteggio attribuito al loro titolo abilitativo**.

Deve essere, inoltre, considerata la situazione degli insegnanti che, per frequentare i corsi SSIS, istituiti presso un non elevato numero di Università, sono costretti a espletare il servizio di insegnamento in condizioni davvero gravose e con enormi sacrifici, anche economici.

Non apprezzare queste realtà finirebbe per discriminare tra loro gli stessi insegnanti a seconda che la sede di servizio coincida o meno con la sede della scuola di specializzazione.

Le considerazioni che precedono dimostrano l'assoluta legittimità e ragionevolezza delle disposizioni normative, più sopra richiamate, che attribuiscono ai soli

diplomati SSIS un **bonus aggiuntivo** rispetto alle altre categorie di insegnanti abilitati.

Di contro, come già rilevato da Codesto Ecc.mo Tribunale con le **SENTENZE NN. 6339/03 E 12417/09**, "mancano (...) le basi normative e logiche per riconoscere la legittimità di un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi rilasciati dalle S.S.I.S., riguardo l'acquisizione dei quali non sono evidenziabili le esigenze compensative" che giustificano il particolare trattamento riconosciuto ai diplomati SSIS dal combinato disposto degli artt. 3 D.M. 24 novembre 1998, 1, comma 6 - *ter* della L. 306/2000 e 8 del D.M. 268/2001.

È allora di tutta evidenza l'illegittimità della tabella impugnata la quale, con la previsione di cui al punto A.5 del tutto ingiustificatamente deroga alla disciplina, di rango normativo superiore, su richiamata, con evidente lesione delle posizioni giuridiche qualificate, riconosciute da siffatta disciplina in capo ai diplomati SSIS in ragione delle ingenti risorse economiche e del considerevole tempo da questi ultimi dedicato all'acquisizione di una particolare formazione professionale.

\*\*\*

I provvedimenti impugnati, nella parte in contestazione, si pongono, peraltro, in contrasto, oltre che con la richiamata normativa in materia di valutazione delle abilitazioni delle S.S.I.S., anche con la normativa primaria e secondaria relativa alle integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima. Particolarmente essi sono lesivi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 333/2001 e dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 123/2000, le quali, ai fini suddetti, richiamano i punteggi della tabella di valutazione di cui all'allegato A dello stesso D.M. n. 123/2000 che, per quanto concerne le abilitazioni

all'insegnamento diverse dai diplomi delle S.S.I.S., non contempla punteggi aggiuntivi rispetto a quelli predeterminati in relazione ai voti riportati nell'esame di abilitazione o di concorso.

\*\*\*

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria.

*Ad abundantiam* si cita la **Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 29 febbraio 2012, n. 3670** nonché la **Sentenza del Tribunale di Brescia del 06 giugno 2013** secondo cui *"...il punteggio in tal modo attribuito si compone di 24 punti per il biennio in corso, corrispondenti al punteggio che i corsisti avrebbero potuto conseguire in due anni di insegnamento, e di punti 6 per il titolo abilitante. L'attribuzione di 6 punti costituisce il valore numerico premiale del titolo abilitante conseguito a seguito della frequenza dei corsi SSIS, mentre l'attribuzione dei 24 punti è correlata al dato oggettivo della frequenza obbligatoria del corso finalizzato al conseguimento dell'abilitazione SSIS. Si tratta quindi dell'attuazione del valore premiale attribuito all'abilitazione SSIS rispetto ad ogni altro titolo abilitante comunque conseguito.*

*Su tale presupposto, pertanto, appare irragionevole aver riconosciuto ai titoli abilitanti all'insegnamento diversi da quelli SSIS un punteggio aggiuntivo pari a 6, così risultando incongrua l'equiparazione di tali titoli a quelli degli specializzati SSIS, in assenza di basi normative per riconoscere un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomati SSIS.*

*Ne consegue la disapplicazione del DM prevedente l'attribuzione del punteggio, con conseguente esclusione del punteggio aggiuntivo di 6 punti per titoli abilitanti diversi".*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA**

**NOTIFICAZIONE**

**(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, allegata al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che *"Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A. 4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6"*, nonché le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2011/14, approvate dal Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale di **ROMA**.

**RILEVATO CHE**

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;
- I controinteressati sono tutti i **docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo**, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli **aa.ss. 2011/14**,

dell'Ambito Territoriale Provinciale di **ROMA**, relativamente alle medesime seguenti **classi concorsuali** di abilitazione della ricorrente: **AIDOC-ETAO19**, in possesso di abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento diversi da quelli per la quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4) della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007, ovverosia di tutti i docenti iscritti nelle suddette graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011/14, in possesso di abilitazioni diverse da quelle conseguite a seguito di corsi SSIS o assimilati (Laurea in Scienze della Formazione, Didattica della Musica o Cobaslid);

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, in ragione dell'immenso numero dei destinatari, almeno un centinaio, nonché per l'estrema difficoltà di accertarne la tipologia di abilitazione posseduta;
- Con lettera a/r del 17.06.13 l'odierna ricorrente proponeva al MIUR formale istanza di accesso agli atti ai fini della indicazione in capo al MIUR di tutti i soggetti contro interessati, previa specificazione delle singole tipologie di abilitazione possedute da ciascun contro interessato, alla quale conseguiva però generica ed evasiva risposta della Amministrazione che rimandava indifferentemente alle graduatorie, senza che in essa risposta fossero stati indicati minimamente i nominativi dei soggetti contro interessati.
- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile, "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero

dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la **notificazione per pubblici proclami**.

#### CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;

- già l'art.12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;

il **T.A.R. Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.**, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09; 177/09; 178/09; 179/09 che si allegano);

- anche i **Tribunali di Genova e di Caltanissetta**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, riconoscendo esplicitamente che: *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art.151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.11 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per*



la Liguria" Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R;

- così come anche gli scriventi procuratori si pregiano evidenziare come - nella medesima materia per cui oggi è causa (decurtazione 6 punti ai docenti non SSIS - resistente MIUR) - diverse sono state le ordinanze di merito del Giudice del Lavoro di Caltagirone (13.06.13 RG 400-12), di Catania (24.04.13 RG 7251-12), di Torre Annunziata (19.04.13 RG 4771-12), di Bari (16.01.13 RG 29268-12), di Belluno (25.10.12 RG 38-12), di Alba (10.10.12 RG 3432-12), di Verona (03.12.12 RG 1539-12), di Venezia (18.05.12 Rg 360-12), di Patti (25.09.12 Rg 1419-12) **tutte** autorizzative della notificazione ai soggetti contro interessati mediante inserimento del ricorso nell'apposita Area Istituzionale del Ministero dell'Istruzione, Ricerca, Università, Ricerca destinata alle notificazioni e divisa per anni, denominata "**ATTI DI NOTIFICA**".

#### **RILEVATO, INFINE, CHE**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/attidinotifica2013>

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

#### **FANNO ISTANZA**

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di un'unica copia all'Avvocatura Generale dello Stato.

\*\*\*\*\*

Per quanto sopra ampiamente esposto, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede che

**VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO**

*Reiectis adversis*

- **ACCERTARE LA NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE**
- della **tabella di valutazione dei titoli** della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, **allegata (n. 2) al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e al D.M. 44 del 12 maggio 2011**, nella parte in cui, **punto A.5**, stabilisce che "Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A. 4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6";
- delle **graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo** pubblicate dall'**Ambito Territoriale di ROMA**, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011/14, nelle parti in cui le suddette graduatorie - in relazione alle medesime seguenti classi concorsuali di abilitazione della ricorrente: **AD03467A019** - applicando la

suddetta disposizione ministeriale attribuiscono il punteggio aggiuntivo di 6 punti alle abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento diversi da quelli conseguiti a seguito di corsi SSIS o assimilati (Laurea in Scienze della Formazione, Didattica della Musica o Cobaslid);

- **PRONUNCIARE CONDANNA** nei confronti dell'amministrazione resistente a **correggere le graduatorie ad esaurimento** del personale docente ed educativo pubblicate dall'Ambito Territoriale di **ROMA** valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011/14, in relazione alle medesime seguenti classi concorsuali di abilitazione della ricorrente: **AD03/02/A01G** : **decurtando ai docenti possessori di abilitazioni diverse da quelle per le quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto A. 4), il punteggio aggiuntivo di sei punti** illegittimamente attribuito ai sensi del punto A. 5) della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie a esaurimento del personale docente e educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. n. 42/09, **ovvero - quale atto di ottemperanza equivalente - attribuendo alla ricorrente, in possesso di abilitazioni per le quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto A. 4, un ulteriore bonus differenziale di punti sei.**

- **AUTORIZZARE** la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza

**1. quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;**

**2. quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di un'unica copia all'Avvocatura Generale dello Stato.**

**Si versano in atti i seguenti documenti:**



1. Punto A.4) e Punto A.5) della Tabella di Valutazione dei Titoli della terza fascia delle graduatorie a esaurimento del personale docente e educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. n. 42/09;

2. Copia del frontespizio della domanda di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2011-14;

3. Scheda riepilogativa ANIR + Copia del certificato di abilitazione, dove si hanno i punti aggiuntivi della SSIS;

4. Copia della/e pagina/e della/e graduatoria/e in cui risulta, sottolineato in giallo, nominativo ricorrente;

5. Copia del contratto a tempo determinato e del certificato di servizio e scheda riepilogativa;

6. N°2 lettere A/r MIUR richiesta di accesso agli atti del 13.6.13 e 17.6.13 per richiesta elenco analitico cointeressati + risposta (evasiva) Miur.

7. Sentenza Giudice del Lavoro Tribunale di Brescia dichiarativa illegittimità applicazione punteggio aggiuntivo 6 punti docenti non SSIS del 6.6.13;

8. Sentenze Tribunale di Caltagirone, Alba, Torre Annunziata, Genova in materia di autorizzazione notificazione a mezzo di pubblicazione sito MIUR.


#### DOCUMENTI IN FORMATO DIGITALE

Sentenza Tar Lazio - sede di Roma -, sez. III bis, n. 12417/2009; 7. Sentenze Tar Lazio - sede di Roma -, sez. III bis, nn. 4731/2002, 7121/2002, 6339/2003, 33992/10, 33881/10 e 33878/10; 8. Sentenze Consiglio di Stato, Sez. VI, nn. 7460/2002, 495/2003 e 8499/2003; 9. Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 4711/11, 4712/11, 56/2012 e 57/2012; 10. Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 3670/12; 11. Ordinanze Tar Lazio - sede di Roma -, sez. III bis nn.

176/09; 177/09, 178/09, 179/09; 12 e 13. Provvedimenti dei Tribunali di Genova e Caltanissetta in merito alle modalità di notificazione.

\*\*\*

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori avv.ti Andrea Maresca, Vania Cirese, Walter Miceli, Fabio Ganci, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

  
*Salvis iuribus*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato.

Roma, 04.10.13

Avv. Andrea Maresca Avv. Vania Cirese

Avv. Walter Miceli Avv. Fabio Ganci

## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA**


### **NOTIFICAZIONE**

**(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso

### **PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, allegata al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, nella




parte in cui, punto A.5, stabilisce che "Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A. 4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6", nonché le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2011/14, approvate dal Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale di **ROMA**.

#### **RILEVATO CHE**

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;
- I controinteressati sono tutti i **docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo**, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli **aa.ss. 2011/14**, dell'**Ambito Territoriale Provinciale di ROMA**, relativamente alle medesime seguenti **classi concorsuali** di abilitazione della ricorrente: **AD03 e AG04**, in **possesso di abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento diversi da quelli per la quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4) della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007**, ovvero sia di tutti i docenti iscritti nelle suddette graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011/14, **in possesso di abilitazioni diverse da quelle conseguite a seguito di corsi SSIS o**

assimilati (Laurea in Scienze della Formazione, Didattica della Musica o Cobaslid);

- 
- **La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile**, in ragione dell'immenso numero dei destinatari, almeno un centinaio, nonché per l'estrema difficoltà di accertarne la tipologia di abilitazione posseduta;
  - **Con lettera a/r del 17.06.13** l'odierna ricorrente proponeva al MIUR formale istanza di accesso agli atti ai fini della indicazione in capo al MIUR di tutti i soggetti contro interessati, previa specificazione delle singole tipologie di abilitazione possedute da ciascun contro interessato, alla quale conseguiva però generica ed evasiva risposta della Amministrazione che rimandava indifferentemente alle graduatorie, senza che in essa risposta fossero stati indicati minimamente i nominativi dei soggetti contro interessati.
  - **Ai sensi dell'art. 150, comma primo**, del codice di procedura civile, *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.*

#### **CONSIDERATO CHE**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli

annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...];

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- già l'art.12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il **T.A.R. Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.**, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al





**procedimento su cui si controverte;** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09; 177/09; 178/09; 179/09 che si allegano);

- anche i **Tribunali di Genova e di Caltanissetta**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, riconoscendo esplicitamente che: *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art.151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.11 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria"* Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R;
- così come anche gli scriventi procuratori si pregiano evidenziare come - nella medesima materia per cui oggi è causa (decurtazione 6 punti ai docenti non SSIS - resistente MIUR) - diverse sono state le ordinanze di merito del Giudice del Lavoro di Caltagirone (13.06.13 RG 400-12), di Catania (24.04.13 RG 7251-12), di Torre Annunziata (19.04.13 RG 4771-12), di Bari (16.01.13 RG 29268-12), di Belluno (25.10.12 RG 38-12), di Alba (10.10.12 RG 3432-12), di Verona (03.12.12 RG 1539-12), di Venezia (18.05.12 Rg 360-12), di Patti (25.09.12 Rg 1419-12) **tutte** autorizzative della notificazione ai soggetti contro interessati mediante inserimento del ricorso nell'apposita Area Istituzionale del Ministero dell'Istruzione, Ricerca, Università, Ricerca destinata alle notificazioni e divisa per anni, denominata "**ATTI DI NOTIFICA**".

### **RILEVATO, INFINE, CHE**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:  
<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/attidinotifica2013>

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

### **FANNO ISTANZA**

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

- 3) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;
- 4) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di un'unica copia all'Avvocatura Generale dello Stato.

Roma, 04.10.2013

Avv. Andrea Marasca Avv. Vania Cirese  
Avv. Walter Miceli Avv. Fabio Ganci

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CIVITAVECCHIA  
SEZIONE LAVORO 1° GRADO

N.° RG. 1871/2013

N.° CRON. ....

DECRETO COMPARIZIONE PARTI

LETTO IL RICORSO CHE PRECEDE FISSA PER LA COMPARIZIONE

DELLE PARTI L'UDIENZA DEL 19/11/2013 ORE 9.30

NOMINA IL C.T.U. DOTT. ....

MANDA AL RICORRENTE PER LE NOTTIFICHE NEI TERMINI DI LEGGE  
E CON PUBBLICAZIONE SU SITO MIUR  
ANCHE AL C.T.U. DOTT. ....

AVVERTE IL RESISTENTE CHE SI DEVE COSTITUIRE IN CANCELLERIA

A PENA DI DECADENZA ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA.

CIVITAVECCHIA LI 26/11/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 25/11/2013

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Anna Rita De Pizzi

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Civitavecchia, il 19 SET 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Eugenia Maria Cecili